

Serie Avvisi e Concorsi n. 42 - Mercoledì 17 ottobre 2018

teri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 13 settembre 2018 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 14 settembre 2018 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli 13, contrari 1 (Apostoli)

DELIBERA

1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del PTCP come proposta dal Comune di Puegnago del Garda con deliberazione del Consiglio n. 31 del 30 luglio 2018, consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico dell'area rappresentata nell'allegato alla presente, a modifica degli elaborati cartografici del vigente PTCP denominati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_E, «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_M», dandosi atto che, per l'effetto, i suddetti elaborati cartografici sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati cartografici: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_E, «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_M», demandando al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione della presente deliberazione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati cartografici.

2. Di dare atto che la verifica di assoggettabilità a VAS della presente variante al PTCP è assorbita dalla verifica di assoggettabilità conclusasi con atto dell'autorità competente del 17 maggio 2018, citato in premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni effetto, per quanto possa occorrere.

3. Di dare atto che:

- La variante adottata con il presente provvedimento sarà pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;
- Il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezione Ente locale/Territorio del sito Ufficiale di questa Provincia;
- Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Puegnago del Garda, ai fini della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore della Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia, via Milano 13, Brescia;
- Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante l'inizio della pubblicazione presso l'albo pretorio comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP.

4. Di prevedere che la variante al PTCP di cui al presente atto sia risolutivamente condizionata all'eventuale decadenza del progetto dichiarata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 97, comma 5 bis, della legge regionale n. 12/2005.

Con successiva e separata votazione favorevole 13, contrari 1 (Apostoli), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente
Pier Luigi Mottinelli
Il segretario generale
Maria Concetta Giardina

Provincia di Brescia

D.c.p. n. 30/2018 del 24 settembre 2018 - Adozione di variante semplificata al piano territoriale di coordinamento provinciale conseguente a proposta di modifica del Comune di Calvagese della Riviera

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni»;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», in particolare gli articoli 15-18 riguardanti il piano territoriale di coordinamento provinciale;

Premesso che:

- Il Comune di Calvagese della Riviera, con deliberazione della Giunta n. 47 del 21 maggio 2016 ha avviato il procedimento di variante generale al proprio piano di governo del territorio (PGT), ai sensi della legge regionale n. 12/2005 «Legge per il governo del territorio»;
- Il medesimo Comune con deliberazione della Giunta n. 1 del 3 gennaio 2018 ha avviato, in relazione alla predetta variante urbanistica, una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da condursi congiuntamente con questa Provincia, giusto provvedimento n. 834 in data 22 dicembre 2018 del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale provinciale, comportando la medesima variante - per una limitata parte connessa agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), consistente nella previsione di un nuovo ambito di trasformazione - variante al vigente piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- Questa Provincia, nell'ambito della predetta VAS, con atto n. 1249 del 19 aprile 2018 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale, ha espresso il proprio parere, chiedendo che ai fini dell'espressione del Parere Motivato venissero adeguatamente considerate le indicazioni contenute nell'atto stesso;
- L'Autorità Competente con atto n. 2328 del 10 maggio 2018 ha espresso parere motivato di VAS favorevole, con prescrizioni;
- Il Comune di Calvagese d/R con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 21 maggio 2018 ha adottato la predetta variante al PGT, trasmettendo a questa Provincia la relativa documentazione, ai fini della valutazione della sua compatibilità con il PTCP, richiedendo contestualmente la modifica del PTCP stesso relativamente alla parte connessa con gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, ovvero la previsione di un nuovo ambito di trasformazione (A.d.T n. 14);
- La sopra citata deliberazione del Consiglio comunale di adozione della variante, unitamente a tutti gli allegati, è stata depositata nella Segreteria comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 12/2005;
- Questa Provincia, con atto dirigenziale n. 3113 del 12 settembre 2018, ha espresso valutazione favorevole di compatibilità al PTCP della variante comunale in questione, condizionata al recepimento di talune prescrizioni e condizioni, ad eccezione dell'ambito di trasformazione n. 14 per la parte che comporta l'interferenza con l'elemento prescrittivo e prevalente degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP stesso;

Rilevato che:

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato», come da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novem-

bre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

- L'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 prevede che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del PGT, mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;
- La possibilità di trasformazione urbanistica prevista dalla citata legge regionale n. 16/2017 può risultare a livello locale non attuabile, laddove le aree interessate da nuove previsioni ricadano negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, come individuati dal vigente PTCP;
- La sopracitata previsione - nuovo AdT 14 - inserita nella più ampia variante adottata dal Comune di Calvagese della Riviera, che garantisce il rispetto del bilancio ecologico di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 31/2014, interessa un'area di limitata dimensione e rientra per una parte, in ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico individuato dal PTCP;

Richiamata la Normativa del vigente PTCP, e in particolare:

- L'articolo 76, che al comma 4 prevede che la Provincia verifichi il recepimento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e la loro modifica in sede di valutazione di compatibilità di cui all'articolo 15;
- L'articolo 15, comma 9, il quale prevede che sulle proposte di modifica al PTCP in sede di istruttoria di compatibilità si esprime in via preliminare la Giunta Provinciale nell'ambito dell'istruttoria di compatibilità stessa e che, in caso di espressione favorevole, viene attivata la procedura di variante semplificata di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi di variante generale di cui al comma 6;
- L'articolo 6, comma 2, il quale dispone che le varianti semplificate riguardano la correzione di errori materiali, l'aggiornamento cartografico, lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP, e aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano;
- L'articolo 6, comma 3, il quale dispone che le varianti semplificate di cui al comma 2 sono approvate con la medesima procedura prevista per l'approvazione del PTCP ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 8 a 10 della legge regionale 12/2005:
 1. limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati che si esprimono nell'ambito della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero, in loro assenza, entro 30 giorni dalla richiesta;
 2. limitando la pubblicazione degli atti all'albo pretorio online della Provincia e degli enti interessati per un periodo di 15 giorni;
 3. limitando il termine delle osservazioni a 30 giorni;
 4. comunicando alla Regione l'avvenuta approvazione;

Visto il decreto n. 209 del 1 agosto 2018, con il quale il Presidente della Provincia ha espresso assenso alla predetta proposta di variante al PTCP ai sensi dell'articolo 13, comma 5, terzo periodo, della legge regionale 12/2005, dando altresì avvio al procedimento per l'approvazione della variante medesima da parte del Consiglio provinciale;

Vista e richiamata ad ogni effetto, anche motivazionale, la Relazione istruttoria del competente Settore della Pianificazione Territoriale di questa Provincia in data 13 settembre 2018, nelle cui conclusioni si esprime avviso favorevole alla modifica del PTCP proposta dal Comune, anche in considerazione delle caratteristiche dell'area interessata dall'espansione, come evidenziate nel corso della fase istruttoria del procedimento urbanistico, e ritenendosi che l'interesse perseguito dal Comune attraverso l'esercizio della potestà di governo del territorio sia da ritenersi prevalente rispetto al mantenimento del terreno in questione nel contesto delle superfici agricole in cui esso spazialmente si colloca - superfici che formano un ampio ambito agricolo la sottrazione dal quale del medesimo terreno non pregiudica la pos-

sibilità di riconoscerne la connotazione di specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell'esercizio dell'attività agricola, dell'estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio, indicata dai criteri regionali in materia di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 13 settembre 2018 del Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale Riccardo Davini;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 14 settembre 2018 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

DELIBERA

1. Per tutto quanto in premessa, di adottare la variante del PTCP come proposta dal Comune di Calvagese della Riviera con deliberazione del Consiglio n. 23 del 21 maggio 2018, consistente nello stralcio dagli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico dell'area rappresentata nell'allegato alla presente, a modifica degli elaborati cartografici del vigente PTCP denominati: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_E», «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_M», dandosi atto che, per l'effetto, i suddetti elaborati cartografici sono sostituiti dai seguenti nuovi elaborati cartografici: «Tavola 5.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 - Sezione_E», «Tavola 5.2 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:25.000 - Sezione_M», demandando al Dirigente del Settore della Pianificazione Territoriale tutti gli adempimenti finalizzati all'attuazione della presente deliberazione, compresa la redazione materiale dei succitati elaborati cartografici.

2. Di dare atto che la valutazione ambientale preliminare della presente variante al PTCP è assorbita dalla Valutazione Ambientale Strategica conclusasi con atto dell'autorità competente n. 2328 del 10 maggio 2018, citato in premessa, il cui contenuto è qui da intendersi recepito ad ogni effetto, per quanto possa occorrere.

3. Di dare atto che:

- La variante adottata con il presente provvedimento sarà pubblicata per un periodo di 15 giorni consecutivi, tramite deposito presso la Segreteria Generale della Provincia;
- Il presente provvedimento di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato per un periodo di 15 giorni alla sezione albo pretorio online, nonché nella sezione Trasparenza e nella sezione Ente locale/Territorio del sito Ufficiale di questa Provincia;
- Il presente atto sarà trasmesso al Comune di Calvagese della Riviera, ai fini della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale entro 5 giorni, precisando che la sede presso la quale chiunque può prendere visione dei relativi elaborati è il Settore della Pianificazione territoriale della Provincia di Brescia, via Milano 13, Brescia;
- Il presente atto di adozione della variante al PTCP sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) a cura della Provincia, che vi provvede entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune attestante l'inizio della pubblicazione presso l'albo pretorio comunale, precisando che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL, chiunque abbia interesse può presentare alla Provincia le proprie osservazioni sulla variante al PTCP.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presidente
Pier Luigi Mottinelli

Il segretario generale
Maria Concetta Giardina